TRIBUNALE DI MODENA

RICORSO EX ART.700 C.P.C.

NELL'INTERESSE DI

allega in copia (doc.2);

(C.t.:		· P.lva;),	**
residente in	(t _), Via		n.	
elettivamente domiciliato in	Via	• • presso la	persona e	
nello studio dell'Avv.	.che lo rappresenta	e difende conglu	ıntamente	
e disgiuntamente con l'Avv.	ødel Foro	di 🐨 .	(C.F.;	_
con recapito ivi in Via (numeri di fak, rispettive ed e-mail: notilicazioni), in forza di procura al	e studio in annente,	veixe le comunico	Mia ,	
	PREMESSO	* 5 11.		
1) che in data 17.07.2007 il	_ ન	ha sottoscritto co	on	
in perso	na del legale rappre	sentante pro tem	pore, con	
sede legale in Via	(P.lva:	il co	ontratto di	
locazione finanziaria n. ave	ente ad oggetto il			
con prevision	ne di un canone mer	nsile pari ad €	, come	
da documentazione che, in copia	, si allega (doc.1),;			
2) che a far tempo dall'01.07.20	009, ed in forza di ur	n accordo perfez	ionatosi a	
mezzo di scambio di corrisponder	nza commerciale, si è	e convenuto il sui	bentro nel	
predetto contratto di locazione f	inanziaria da parte (di	come si	
evince da copia della comunica	zione di	;in data	che si	

3) che, a fronte del predetto subentro nel contratto da parte di confidando sul buon esito della formalizzazione del medesimo, il sospendeva la corresponsione dei canoni di locazione, provvedeva in data 21.10.2009 al deposito del rimorchio presso il concessionario indicatogli -

(doc.3) e chiedeva, contestualmente, a la trasmissione della documentazione necessaria al perfezionamento formale del subentro de quo, come da copia della corrispondenza che si offre in comunicazione (docc.4 e 5);

che, la suddetta procedura d<u>i su</u>bentro, peraltro anche diffidata ad con comunicazione a filma (del Dotto) in \data 24.12.2009, che si allega in copia (doc.16), in ragione delle intese verbali e fattuali spota cilate, non giungeva tuttavid di folimale, perfezionamelitto, pet fatto e coloa esclusivi di che, pertanto, in data 25.05.2010, con raccomandata pervenuta in data

09.06.2010, comunicava al la risoluzione del contratto di locazione finanziaria chiedendo a quest'ultimo la restituzione del bene oggetto della predetta locazione ed il saldo integrale del proprio credito (doc.7);

6} che, nel procedere come sopra indicato, provvedeva, senza preventivo avviso come peraltro previsto dalla Circolare della Banca D'Italia Nº 123 del 11/2/1991 Art. 1.5 8° cpv, a segnalare "a sofferenza" Il , il quale, <u>pur nell'intento di definire bonariamente la vertenza con</u> per poi procedere giudizialmente nei confronti di 🛰 i vedeva a ciò impossibilitato. Infatti, non solo veniva rigettata in danno del ogni ed eventuale richiesta di nuovi finanziamenti ma anche il biocco dei rapporti in essere e minacciata la revoca dei rapporti in essere nel caso in cui dovesse perdurare la segnalazione a sofferenza,

	7) che, quindi, con lettera raccomandata a.r. in data 09.06.2010, che si allega
	in copia (doc.8), il, fatta salva ogni ed eventuale azione nei confronti
	di per il mancato perfezionamento del subentro de quo,
	formalizzava a la propria disponibilità a definire bonariamente la
	risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. ad unica ed
	indispensabile condizione che fosse eliminata la segnalazione "a sofferenza",
٠	Illegittimamente operata da come si evince da copia della
	comunicazione che si allega (doc.9);
	8) che, ancora, con comunicazioni fax in/data 10,00.2010 e sulla base di
	quanto concordato telefonicamente con il referente di Dott.ssa
	ite propapeva un biand di rientro, alla qui accettazione da
	parte d avrebbe doyuto seguire la candellazione della posizione
	"softerenza", come da copia che si allega (docc.10 e 11);
	9) che, a tutta risposta, subordinava la classificazione della
	posizione "ad incaglio" all'esito del bonifico da parte delli di un
	importo pari allo scaduto fatturato, con valuta 18.06.2010, come da copia della
	comunicazione che si allega (doc.12);
	10) che, <u>in conseguenza della segnalazione "a sofferenza" operata</u>
	illegittimamente da parte di il. si vede oggi negata la
	possibilità di mantenere i rapporti presso all Istituti di Credito con i quali ha lavorato,
	e lavora, e, conseguentemente, si trova nell'impossibilità fattuale di proseguire la
	propria attività commerciale;
	11) che è intenzione delli agire in via ordinaria al fine di ottenere

ad effettuare la

l'accertamento dell'inesistenza del diritto in capo a

segnalazione "a sofferenza" ed il risarcimento del danno, patrimoniale e non, ad esso legittimamente conseguente;

IN DIRITTO

la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi, il cui servizio è disciplinato dalla delibera CICR del 29 marzo 1994 assunta ai sensi degli artt. 53 comma 1 lett b), 67 comma 1 lett. B) e 107 comma 2 del D. Lgs 385/1993, deve avvenire esclusivamente "nel confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili,

Indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda"

(Circolare della Banca D'Italian. 139 del 11 Febbraio 1991 punto 1.5 All. 13);

Il signor fino al momento di passaggio a sofferenza della propria posizione, si trovava in una situazione di normale operatività finanziaria;

godeva della fiducia di tre istituti bancari, nella specie la BANCA

la CASSA

e la CASSA DI

Le svolgeva la propria attività di agente di commercio e commerciante usufruendo di linee di credito concesse dai medesimi istituti come si evince dagli estratti conti dei conti correnti di corrispondenza (All. 14), All. 15), All. 16), dagli estratti conti della carta di credito (All. 17) e come le banche medesime abbiano mutato il loro atteggiamento a seguito della segnalazione a sofferenza, come risulta dalle comunicazioni pervenute dalle banche medesime (All. 18, all. 19, All. 20);

La segnalazione a sofferenza è stata effettuata dalla verosimilmente senza avere effettuato alcuna valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, che accerti elementi tali da fare fondatamente desumere la sussistenza dello stato di insolvenza, che, come prevede testualmente

la Circolare della Banca D'Italia n. 139 del 11 Febbraio 1991 Art. 1.5 (cfr.All. 13) "... non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza".

L'assenza di una qualsivoglia attività istruttoria e l'uso strumentale della iscrizione a sofferenza del si ritiene inoltre provata "per tabulas" dalla lettera della stessa . _ _ del 16 Giugno 2010 (cfr.All. 12) dove al secondo e terzo capoverso chiede il pagamento di un importo di Euro , riservandosi ad

divenuto versamento, di "quantificare vi debito residuo che potrà essere dilazionato mediante rilascio di effetti dambiari, una volta venduto il bene di nostra proprieta". Il capoverso successivo conclude affermando "Rrecisiamo inoltre che di pervenuto pagamento di quanto sopra classificheremo la posizione adincaglio".



E' di tutta evidenza che la nel promettere il passaggio da sofferenza ad incaglio la posizione del manifesta in modo palese la conoscenza che il debitore non versa in stato di insolvenza perché questo, se effettivamente sussistesse, non potrebbe certo essere eliminato da un versamento di Euro

La consapevolezza della insussistenza di qualsivoglia stato di insolvenza da parte di isi ritiene che sia indirettamente confermata dal fatto che essa non poteva non essere a conoscenza che il penultimo capoverso dell'art. 1.5 della circolare della Banca d'Italia n. 139 del 11 Febbraio 1991 (cfr.Ali. 13) prevede che "... rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato..." e mai il passaggio da sofferenza ad incaglio. Appare evidente che tale comportamento costituisce fra l'altro un utilizzo improprio del potere di segnalazione alla Centrale Rischi, posto in essere esclusivamente come

<u>strumento di pressione</u> per il recupero più rapido del proprio credito senza attendere la vendita del bene oggetto del contratto di leasing.

A SOMMESSO AVVISO DEL RICORRENTE SI RITIENE CHE RICORRANO LE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'INVOCATO PROVVEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 700 CPC IN QUANTO:

a) risulta inesistente qualsiasi altro e diverso provvedimento tipico di natura cautelare idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e comunque ad evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile

b) sussiste un fondato diritilo che si vuole tutelare - furnus iponi iuris - quale il buon nome e reputazione nell'ambito del mando finanziario e creditizio e il diritto ad accedere al credito;

c) sussiste il pericold/imminente/di un pregiudizio che minadci irreparabilmente il diritto indicato al precedente punto b) - periculum in mora -;

RIEPILOGO E SINTESI DELLE CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E AL PERICULUM IN MORA

In merito al fumus boni iuris, relativo alla illegittimità della segnalazione a sofferenza, in fatto si segnala che essa e stata:

- a) operata in assenza di un effettivo stato di insolvenza stante la normale operatività bancaria del come ampiamente documentato, ed in mancanza di una qualsiasi attività istruttoria finalizzata al suo accertamento;
- b) Operata senza la preventiva informazione per iscritto (ed invero, nella fattispecie, neppure verbalmente) del cliente come

previsto dal più volte richiamato art. 1,5 ottavo cpv della Circolare della Banca d'Italia n. 139 del 11 Febbraio 1991;

c) Operata contestualmente alla risoluzione del contratto di leasing in essere ed in prossimità della presa di possesso del bene oggetto del contratto di leasing da destinare alla vendita (Vedi all. 12 lettera del 16 Giugno 2010) senza prima verificare il valore realizzabile del bene in rapporto al credito per canoni impagati; fatto questo che avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione a supporto di una valutazione complessiva che pona ad escualere la sussisienza di uno stato di insolvenza.

ih merito al Periculum in mora, l'intervenuta segnalazione) è susdettiblie di

un bregiudizio imminento ed irreparabile per i seguenti metivi:

generare


a) PREGIUDIZIO IMMINENTE – E' costituito dall'imminente recesso delle banche che Intrattengono rapporti con il

Che tale pregiudizio sia imminente e' confermato dal "blocco" dell'operatività da parte di Cassa di

e Cassa di _!

propedeutico al recesso definitivo dal rapporto in essere, come risulta dalle comunicazioni allegate (cfr.All.18, 19 e 20);

PREGIUDIZIO IRREPARABILE – E' costituito dal pericolo di danno derivante dalia illegittima segnalazione che mal si presta a essere oggetto di risarcimento per equivalente in quanto, per effetto della (illegittima) segnalazione, la situazione patrimoniale dei soggetti censiti a sofferenza potrebbe degenerare in senso negativo proprio in conseguenza dell'erronea segnalazione. Rimane dunque il provvedimento di urgenza l'unico rimedio possibile ed idoneo a tutelare chi sia rimasto vittima di una erronea segnalazione dall'aggravamento del pregiudizio insito nel decorso di tempo necessario per ottenere una decisione sul merito a cognizione piena (Trib. S.M. Capua a Vetere 5/2/2006 Pres. Pupo Est. D'Onofrio, in senso conf. Trib. Benevento inaudita altera parte, Est. Melone, 7 Settembre 2009, Trib. Milano 23





SEXIES CPC

Con il presente ricorso si ritiene di avere dimostrato e documentato, con riferimento al periculum in mora, che gli istituti bancari con i quali il ricorrente:

opera, nella specie la BANCA

la CASSA DI

e la CASSA

hanno

bloccato e pregiudicato l'operatività del ricorrente e manifestato il proposito di recedere dal rapporti in essere nel caso in cui la segnalazione a sofferenza dovesse perdurare (Vedi All.18, 19 e 20).

Il ricorrente è ben consapevole che il diritto al contraddittorio è un principio cardine del sistema processuale la cui compressione può essere attuata esclusivamente in presenza di valide ragioni. Tuttavia, nel caso in specie, si ritiene che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento inaudita altera

parte ex art 669 sexles cpc perché il decorso del tempo necessario a convocare la controparte potrebbe comportare il recesso dai rapporti in essere delle banche che attualmente operano con il Ricorrente senza che una successiva cancellazione possa convincere le stesse a riaprire i rapporti revocati, con conseguente grave pregiudizio per l'esercizio dell'attività da parte del .

A sommesso avviso del Ricorrente inoltre l'eventuale mancanza di contraddittorio non è suscettibile di arrecare alcun pregiudizio alla ... o a qualsivoglia

altra parte in quanto:

Manca un interesse diretto della la quale non verrebbe minimamente pregiudicata dalla concessione inaudita altera parte del provvedimento invocato, che comporti la immediata cancellazione della segnalazione a safferenza. In tal caso infatti rimarrebbero fermi e impregiadicati lutti i diritti di in ardine alla gestione, tutela e recupera coattivo del proprio credito; viceversa, la

segnalazione a sofferenza, unico elemento che verrebbe inciso direttamente dall'invocato provvedimento di urganza, costituisce per u solo un interesse indiretto e marginale;

- Sia il fumus boni iuris che il periculum in mora si ritlene siano acquisiti agli atti "per tabulas", rispettivamente, per effetto di:
- a) lettera della del 16/6/2010 dove questa si dichiara disponibile a classificare la posizione a incaglio e indirettamente ammette la insussistenza dello stato di insolvenza;
- b) Imminente recesso dai rapporti in essere intrattenuti con il da parte degli istituti di credito (Vedi All.18, 19 e 20).

Per effetto delle predette circostanze, il Ricorrente, facendo riferimento ad autorevole dottrina (C. Consolo, Codice di procedura civile commentato, ili ed.,

Milano 2007, Ipsoa editore, pag. 4731) è dell'avviso che la assunzione di sommarie informazioni ex art. 669 sexies 2° comma cpc è una regola procedurale eventuale e a mera discrezione del giudice che, se attuata nel presente procedimento, potrebbe determinare il verificarsi del pregludizio grave e irreparabile temuto.

Tutto ciò premesso e rilevato,

come sopra generalizzato, rappresentato e difeso,

RICORRE



, in persona del legale

C.P.C., <u>inaudita altera parte ex art. 669 sexies Cpc</u>, ordinare l'immediata cancellazione della posizione "a sofferenza", operata in danno del

rappresentante pro tempore, con sede legale in . Via :

, da parte di

Si chiede che il Signor Giudice, ai sensi dell'art.151 C.P.C., Voglia autorizzare i sottoscritti difensori a notificare personalmente l'emittendo decreto ex art.669 sexies C.P.C. ovvero, in subordine e nella denegata ipotesi di mancata pronuncia inaudita altera parte, la ordinanza di fissazione dell'udienza, tramite telefax a in persona del legale rappresentante pro

tempore, al numero di fax della sede legale in:

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si allegano:

•	1)	copia contratto di locazione find	anziaria n.	;		
	2)	copia comunicazione	sin data 12.10.2	2009;		
	3)	copia d.d.t.	in data 21.10.20	009;		
	4-5)	copia comunicazioni(in data 14,12.2009,	;	•
	6) c	copia comunicazione		in data 24.12.2009;	;	
	7) c	copia comunicazione _L	in data 25.05.20	110;		
	8) c	copia comunicazione _l		data 09.06.2010;		
	9-10)]copia comunicazioni ,		in data 10.06.2010;		
	12) (13) (14-1	dopia comunicazione amissis Gircolare Banca d'Italia n. 139 de 15-16) Estratti di conto corrente Estratto conto carta di credito 9-20) Lettere di blocco operatir	e 11 Febbraio 19	CASS	/ ()	
	21) (Glurisprudenza indicata.	_			
Ai s	-	e per gli effetti di cui alla L.488/9	9, e successive r	nodifiche ed integra	azioni, si	
		a che il valore del presente proce				
di p	proce	edimento speciale (libro IV, titolo	I, C.P.C.), il con	tributo unificato è po	ari ad €	
170	0,00.	, ,			•	
		(MO), il 26.07.2010				
A۷۱	v					
A۷۷	v.					

Dott.

19	ROCURA ALLE LITI			
lo sottoscritto	residente in I	1 ()), V í a	
, (C.F:		- P.lva:	:	
compiutamente informato ai, ser	nsi dell'art.4; 3° comma,	D.lgs. n.28/20	10 della	•
possibilità di ricorrere al procedin	nento di mediazione ivi p	revisto e dei	benefici	
fiscali di cui agli artt.17 e 20 de	l medesimo decreto, con	ne da atto a	llegato*,	
delego, congiuntamente e disgiur	ntamente tra loro, gli Avv.ti	l	del Foro	
di con studio ivi in Via		ide	1 Foro di	
procedimento, in agni sua fase, s legge e del caso, ivi compresa d	a rappresentarmi ed as tat <u>o e grado, con ogni e</u> uella di chiamare in causo ::	sistermi nel poiù ampia fo	presente acoltà di se e falsi	
sostituire, transigere, desistere, e c				
persona e nello studio della prima		ŕ	stando il	
consenso a che la Cancelleria ese	gua le comunicazioni di ri	ito anche a m	ezzo fax	
ai numeri, rispettivamente:			· od e-	
mall all'indirizzo: i				
Si presta il consenso al trattamento	dei dati sensibili ai sensi di	legge.		
* SI allega informativa D.Igs.04/03/2	2010 n.28.			
E' vera ed autentica				
Avv.•				

Avv.

Dott. (

Vota dengue p. in heatherman I she Ministra Woodship 26. X 2010

I prudice

nitamento de il nivoro Appare fondeto;
the quato al farros, seperar vi sie un pacifice
sitagrafam dei delener uni confrontai dei
the starre, erique melle dimenteni, ¿ 5999, mor pore

che de se productione posses de se soffense de soffense de soffense de production de la soffense de la soffense de la production de

altre pents,

POR.

dispose it sospersion delle se pratezione a no Africa com mitriores a fisse per composer. vocifica o more de granto de onto a voliera del. 18 Asosto 49,30 avanto al practica dei sori avi preb. del Providente romado do svivente de conquero endinario, com turnina fino al 7 Asosto que motifica i anche via fax.

No , 22 ingles 2010



Int dengue la de Gentilia fi

TRIBUNALS DI MODENA

VERBALE di UDIENZA

Nelle Course promonse de
roppits, robjes dell'two
e del doll. A
contro
SPA - Spa
Ogg: 18/8/2010 ad one 8,30 nous compan' il. Aucima
nuelo Ardu'al del Foro d' Regro Eunle w'sort.
Av. Flend Tunarin' is it Doll.
The promobility
In correct deportante history di originale come
I de la de la de la de la de la correspondente [
na mail au C'An Colle just n'inte
are teasist ha har providento 2 las concepanos
della republished di la feares in attemposited
al proved'unit, usuali copie buités d'avients
16,7992 3th otrepul, 'sleb atmustrar
Inicorrente dissous prind'le conferme del
prened'mento inaudila altera joite e la
comouna d' contrajorte al pagamento delle
spor d' lity che n' undicours un E 230,00
peranticipazioni, E 126,00 di dustri est E 200 00
di ouoror. Nessuro è comparto ad se 10,00 per contigen
Le G des
uesso delejax n'na perfesionata, attena altren
messo delejax nina jerjeabuota, attesa altren
la execusione del provedimento contelare, e che
uou occorra attendere il perfessoramento della notifica
a messo efferale pindorario;
relevato de il fermos boui iniris piò essere ramado
ull subentro da parte di terzi (

Mod. 128/1 - Poligrafico mucchi - modena

de totale di learing, regolormente antonnoto i emerge du l'insdempments vantats dalla il pericule mer a'ale, dolla reguala sume à